



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 Ufficio Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico Sportiva**

DGR n. 334 del 09/06/2026

OGGETTO: LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 E L.R. 28 GENNAIO 2004, N. 10 E S.M.I. – APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2026/2027.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	09/06/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 Ufficio Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico Sportiva**

OGGETTO: Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 e s.m.i. – Approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2026/2027.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e ss.mm. e ii. ed in particolare:

- l'art. 18, commi 1 e 1 bis che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- l'art. 18, comma 2, modificato dall'art. 11-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 – convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*” – che ha introdotto la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nel già menzionato comma 1 dell'articolo 18, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) di cui all'articolo 8 della medesima legge, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

- la Legge 2/12/2005 n. 248 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” ed in particolare l'articolo 11-quaterdecies, comma 5 secondo il quale: “*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.*”;

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornithology, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;

- la revisione 2021 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU”:

- Volume 1 “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”;
- Volume 2 “References provided by the Member States for the reported periods”;
- Species accounts.

- la *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*, redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, applicabile dal 15 febbraio 2023, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) limitando l'uso ed il trasporto di munizioni contenenti piombo nelle zone umide e nelle relative aree circostanti;

- l'art. 31, comma 1 bis e comma 1 ter, della legge 157/1992, circa la detenzione di munizioni al piombo nelle aree umide;

- l'art. 12, comma 12 bis, della L. 157/92 che prevede l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

- la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., *“Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”* ed in particolare l'art. 43, il quale stabilisce tra l'altro che: *“3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e previo parere dell'OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio [...] per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.*

4. *Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:*

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;*
- b) le giornate di caccia;*
- c) il carniere giornaliero e stagionale;*
- d) l'ora legale d'inizio e termine della giornata di caccia;*
- e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.”;*

- il Regolamento regionale n°1 /2017 e s.m.i sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- la Legge Regionale n. 32/2015, *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;*

- il D.M. MASAF n. 263986 del 22/05/2023 *“Ricostituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN)”;*

DATO ATTO che il CTFVN costituisce, al pari di ISPRA, un organismo competente a esprimere pareri in materia di calendari venatori ed è caratterizzato da una composizione eterogenea e ampiamente rappresentativa delle diverse componenti scientifiche, istituzionali, ambientali e venatorie del settore. Ne fanno parte, infatti, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Agricoltura, anche il Direttore di ISPRA, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e venatorie, nonché i rappresentanti delle Regioni;

DATO ATTO, altresì, che i dati contenuti nei Key Concepts non hanno carattere giuridicamente vincolante in quanto tali, come sottolineato nelle cause T-561/15 e T-570/15 del Tribunale dell'Unione Europea (TUE), costituendo una base di riferimento per valutare se una regola nazionale sia conforme alla Direttiva 2009/147/CE;

TENUTO PRESENTE che l'art. 7 della predetta Direttiva Uccelli 2009/147/CE, secondo cui *“in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”*, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, ha trovato attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

DATO ATTO che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge 157/1992 e smi, è una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia;

VISTI, altresì:

- il Documento ISPRA *“Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*;
- la nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *“Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42”, con la quale detto Istituto ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: “rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 69/2022 in merito al calcolo dell'arco temporale massimo di caccia per le specie;
- il documento ISPRA *“Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi”* n. 91/2013;
- la Deliberazione Consiliare del 29 luglio 2025, di cui al verbale 26/2, di proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020;

PRESO ATTO delle prescrizioni espresse dal Comitato CCR-VIA nel giudizio n.3226 del 4 agosto 2020 sul PFVR per la parte che relativa alle materie disciplinate dai Calendari venatori ai sensi dell'art. 43 comma 4 della L.R. 10/2004;

VISTI:

- la DGR 451/2009 relativa ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;
- la DGR 877/2016 sulle misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della regione Abruzzo;
- le DGR 479/2018 e 279/2017 di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche;
- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016- MATTM-ISPRA-Roma; il Piano di gestione nazionale per l'Allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);

- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MASE) prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019 che, al fine di evitare l’avvio di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea, richiede la sospensione della caccia alle specie Moriglione e Pavoncella;
- la nota MASE prot. 77946/2025 con la quale il Ministero circa il prelievo della Tortora ha comunicato alle regioni appartenenti alla *flyway* centro-orientale che la raccomandazione tecnica della Commissione è di attuare una moratoria venatoria temporanea nella stagione venatoria 2025. La specie, infatti, in questa flyway risulta in declino e quindi, qualora venisse aperta la caccia, non verrebbe rispettato l’art. 7 della Direttiva Uccelli;
- la Nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ns. prot. 0031729 del 19.02.2025 “Aggiornamento del Key Concept Document” attraverso la quale è stato comunicato il posticipo di una decade delle date di inizio della migrazione primaverile di 4 specie (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative ed amministrative in materia di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA):

- la legge 7 aprile 2022, n. 29, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”;
- il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili (“normativa in materia di sanità animale”);
- il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, recante misure speciali di controllo della peste suina africana;
- l’Ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente “Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici” (G.U. Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2022);
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 13 giugno 2023, adottato ai sensi dell’articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 1/2026 recante “Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA.”, che, tra l’altro, aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa)
- l’Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 7/2025 del 30 ottobre 2025 recante “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”, che ha abrogato e sostituito le precedenti Ordinanze commissariali n. 3/2025 e n. 4/2025;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 245/2022 di approvazione del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)”;
- il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, che all’articolo 10, comma 1-bis, ha modificato l’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedendo che il cinghiale (Sus scrofa) sia specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 gennaio.

DATO ATTO che:

- in data 6 febbraio 2026 si è tenuta la riunione della Commissione consultiva regionale al fine di acquisire eventuali osservazioni o proposte in ordine alla bozza di calendario venatorio per la stagione venatoria 2026-2027 (di seguito CV 2026/2027), predisposta dal Servizio DPD023, il cui processo verbale è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato I**);
- il Servizio DPD023 ha valutato attentamente ogni proposta ed osservazione avanzata nella seduta della commissione consultiva o pervenute in modo cartaceo;
- in osservanza dell'articolo 18, comma 2 della L. 157/92, quest'ultimo modificato dall'art. 11 bis comma 1 lett. a) della legge 136/2023, sulla proposta di CV 2026/2027 è stato richiesto il prescritto parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN);
- è stato acquisito il parere reso da ISPRA, di cui al protocollo regionale n. 0106114/26 del 16/03/2026, **Allegato II** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- nel già menzionato parere, l'ISPRA esprime per alcune specie valutazioni in ordine a dei temi inerenti al CV 2026/2027 oggetto di approvazione;
- per le questioni non trattate o non commentate nel citato parere, l'ISPRA ritiene condivisibile l'impostazione prospettata dalla Regione Abruzzo;
- il CTFVN ha reso il proprio parere con la nota Masaf prot. n. 0142553 del 25 marzo 2026, **Allegato III** alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, acquisito in pari data al protocollo regionale in arrivo al n. 0120457/26;
- nel già menzionato parere il CTFVN esprime parere favorevole sulla proposta di CV 2026/2027, come avanzata dalla Regione Abruzzo per tutte le specie proposte al prelievo e di seguito riepilogate:
 - a) allodola (*Alauda arvensis*)
 - b) merlo (*Turdus merula*)
 - c) colombaccio (*Columba palumbus*)
 - d) germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - e) alzavola (*Anas crecca*)
 - f) fischione (*Mareca penelope*)
 - g) mestolone (*Spatula clypeata*)
 - h) marzaiola (*Spatula querquedula*)
 - i) frullino (*Lymnocyptes minimus*)
 - j) beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - k) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
 - l) gazza (*Pica pica*)
 - m) ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - n) fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - o) porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - p) quaglia (*Coturnix coturnix*)
 - q) gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - r) folaga (*Fulica atra*)
 - s) codone (*Anas acuta*)
 - t) canapiglia (*Mareca strepera*)
 - u) starna (*Perdix perdix*)
 - v) tordo bottaccio
 - w) tordo sassello (*Turdus iliacus*)
 - x) cesena (*Turdus pilaris*)

- y) coturnice (*Alectoris graeca*);
- z) lepre (*Lepus europaeus*)
- aa) volpe (*Vulpes vulpes*)
- bb) cinghiale (*Sus scrofa*)

TENUTO PRESENTE che il CTFVN, nel richiamato parere, ha espresso assenso anche alla prosecuzione della caccia alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) fino al 31 gennaio, *“in presenza in delibera finale di idonee motivazioni raccomandazioni: in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all' inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di “citizen science;”*;

PRECISATO che CTFVN, nel richiamato parere, ha espressamente ritenuto:

- *“che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Abruzzo non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria;*
- *che i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione;”*;

RILEVATO che:

- l'art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come *“organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”*;
- il parere sul CV 2026/2027, reso dall'ISPRA e dal CTFVN, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della medesima legge 157/1992, è obbligatorio ma non vincolante e che, laddove fosse disatteso, l'Amministrazione regionale avrebbe l'onere di motivare le diverse scelte operate;

VISTA la proposta di CV 2026/2027, di cui all'**Allegato IV**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO necessario esplicitare le scelte operate e le motivazioni a supporto di alcuni punti della proposta del CV 2026/2027 e, in particolare:

- per la **Quaglia**, di consentire il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 ottobre 2026. L'attività venatoria alla specie prima del 1° ottobre 2026 non è consentita nelle Aree Natura 2000.

In merito al prelievo previsto nel CV 2026/2027:

- pur prendendo atto delle indicazioni formulate da ISPRA, si ritiene che, sulla base del parere favorevole espresso dal CTFVN, delle specificità ambientali del territorio regionale, della limitata incidenza quantitativa del prelievo e delle misure prudenziali introdotte nel presente Calendario Venatorio in relazione ai carnieri, all'arco temporale di prelievo e alle limitazioni previste nelle Aree Natura 2000, sussistano le condizioni per consentire un prelievo sostenibile della specie, nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 157/1992 e della Direttiva 2009/147/CE;
- ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* relativamente al paragrafo: *Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria*, riporta che: *“il periodo di caccia attualmente previsto dalla*

normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”;

- il Calendario Venatorio regionale prevede ulteriori misure di cautela rispetto al quadro nazionale, avendo limitato il carniere stagionale a non più di venticinque capi ed anticipato la chiusura del prelievo al 31 ottobre 2026, anche nelle more dell'adozione del Piano di gestione nazionale della specie;
 - la proposta regionale risulta coerente con la Direttiva 2009/147/CE, con la legge n. 157/1992 e con la legge regionale n. 10/2004;
 - la proposta tiene altresì conto dell'incremento della popolazione nidificante in Italia, come risultante dal Rapporto ex articolo 12 della Direttiva Uccelli relativo al periodo 2013-2018.
- Per il **Fagiano**: di consentire il prelievo venatorio dal 20 settembre al 31 gennaio 2027. L'attività venatoria alla specie prima del 1° ottobre 2026 non è consentita nelle Aree Natura 2000.

In merito alla proposta di prelievo del fagiano contenuta nel CV 2026/2027:

- è coerente con l'arco temporale fissato dalla normativa vigente (legge 157/92, art. 18, comma 1 lett. b), che prevede l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
 - è conforme alle indicazioni fornite dal CTFVN con il parere menzionato;
 - la specie è classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
 - come previsto dalle linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, nei mesi di dicembre e gennaio la caccia è consentita solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) sulla base di specifiche condizioni;
 - nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (seconda decade di settembre);
 - unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina, quaglia e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione venatoria su più specie;
 - le Regioni limitrofe, con le quali sussiste tradizionalmente un significativo interscambio venatorio, prevedono per la specie l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria. Un eventuale posticipo dell'apertura della caccia al fagiano determinerebbe verosimilmente un incremento della pressione venatoria sulla specie, conseguente anche allo spostamento dei cacciatori provenienti dalle Regioni confinanti;
- Per la **Coturnice**: di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre al 29 novembre 2026.

In merito alla proposta di prelievo della Coturnice contenuta nel CV 2026/2027:

- è coerente con l'arco temporale fissato dalla normativa vigente (legge 157/92, art. 18, comma 1 lett. c), che prevede l'apertura del prelievo venatorio al 1° ottobre e la data di chiusura al 30 novembre;

- è conforme alle indicazioni fornite dal CTFVN con il parere menzionato;
 - la caccia alla specie è esercitabile nel rispetto delle prescrizioni riportate al capo E del CV 2026/2027 che tra l'altro subordina il prelievo alla presentazione di specifici piani sottoposti a parere vincolante dell'ISPRA e nei siti Natura 2000 anche degli Enti Gestori;
 - sono state trasmesse al MASE e ad Ispra la rendicontazione sulle attività intraprese per attuare le misure di tutela e miglioramento dell'habitat previste dal Piano di gestione nazionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni;
 - è stato istituito il Tavolo Tecnico "Coturnice", quale organismo di coordinamento tecnico-scientifico tra i soggetti istituzionalmente coinvolti nella gestione della specie, con funzioni consultive e non vincolanti. Il Tavolo supporta la programmazione congiunta delle attività di monitoraggio e gestione e contribuisce, in sede tecnica, alla definizione degli eventuali piani di prelievo, nel rispetto della normativa vigente e dei prescritti pareri obbligatori. Dell'organismo fanno parte, oltre ai rappresentanti degli ATC interessati, anche referenti di ISPRA, di Parchi e riserve;
- Per la **Starna**: di consentire il prelievo venatorio dal 20 settembre al 30 novembre 2026. L'attività venatoria alla specie prima del 1° ottobre 2026 non è consentita nelle Aree Natura 2000.

In merito alla proposta di prelievo della Starna contenuta nel CV 2026/2027:

- è coerente con l'arco temporale stabilito dalla normativa vigente (legge 157/92, art. 18, comma 1 lett. a) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- è conforme alle indicazioni fornite dal CTFVN con il parere reso;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è la terza decade di settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key concepts, è consentita dalla Guida interpretativa;
- il prelievo è consentito solo all'interno dei distretti di gestione istituiti ed è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani redatti dagli ATC, approvati dalla Regione Abruzzo, secondo le previsioni del Piano nazionale d'azione per la Starna, da rendere pubblici prima dell'apertura della caccia attraverso pubblicazione sul profilo internet dell'Ambito;
- la caccia alla specie è esercitabile esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate al capo G del CV 2026/2027;
- in Regione Abruzzo sono svolte tutte le attività di "gestione attiva" della Starna, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/147/CEE, ed in ottemperanza di quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dal Piano di Gestione Nazionale (ISPRA). In particolare: a) censimenti regolari effettuati con tecniche validate da ISPRA e con personale opportunamente formato; b) finanziamento dei miglioramenti ambientali; c) piani di controllo delle specie opportunistiche (volpe e corvidi) realizzati dai singoli ATC; d) pianificazione del prelievo a partire dalle reali consistenze accertate nel mese di agosto-settembre.
- la caccia alla starna è consentita solo a quegli ATC che effettuano la gestione attiva della specie e producono un piano di prelievo che riporta tutti gli interventi effettuati;

- dal censimento estivo con cane da ferma, effettuato dagli ATC regionali nel mese di agosto 2025, all'interno dei Distretti individuati, dove è sempre presente almeno 1 zona vietata alla caccia (ZRC, AC e ZRV), emerge la presenza dei seguenti nuclei di popolazioni naturali di starna:

ATC	N° Distretti Censiti	Ettari censiti	N° esemplari censiti	Densità (capi/ettaro)	N° Brigate conteggiate
L'Aquila	7	5.018	138	0,027	17
Barisciano	1	546	12	0,021	2
Avezzano	5	3.340	136	0,041	17
Pescara	8	3.710	132	0,036	13
Subequano	6	7.783	195	0,025	25
Vastese	9	2.300	247	0,107	39
TOTALE	36	22.697	860	0,038	113

- i Piani degli ATC, di durata annuale, perseguono una gestione attiva e sostenibile della specie tramite: a) interventi di miglioramento ambientale; b) monitoraggi demografici delle popolazioni con le metodiche descritte in Appendice I del Piano d'Azione nazionale applicate al territorio dell'Unità di gestione effettivamente vocato alla specie, al fine di stimare la densità pre-riproduttiva (attraverso censimenti al canto in playback) e il successo riproduttivo (attraverso il censimento con cane da ferma). Il monitoraggio può coinvolgere l'intera Unità di Gestione se di piccole dimensioni o una percentuale superiore al 30% in caso di Unità di Gestione di oltre 8.000 ettari;
 - le immissioni di starne sono finalizzate alla ricostituzione di popolazioni stabili sul territorio, con numeri proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti. I capi immessi appartengono alla sottospecie *Perdix perdix italica* (o almeno al genotipo maggiormente vicino ad essa in base alle disponibilità di mercato) e provengono da allevamenti selezionati sulla base dei criteri individuati nell'Appendice II del Piano d'Azione nazionale (tecniche di allevamento, condizioni sanitarie e di profilassi, caratteristiche morfologiche e genetiche degli animali). Gli allevamenti selezionati sono in grado di fornire la necessaria documentazione genetica degli animali. Gli individui rilasciati vengono tutti marcati e il termine per le immissioni è fissato al 31 luglio;
 - I piani annuali di prelievo, sottoposti ad approvazione della Regione Abruzzo, sono elaborati sulla base dei risultati del monitoraggio, e prevedono un prelievo massimo del 15% della popolazione post-riproduttiva stimata;
 - Tutti gli abbattimenti vengono comunicati dai cacciatori agli ATC in tempo reale (tramite specifiche applicazioni); qualora il tetto di prelievo venga raggiunto prima del 30 novembre, si provvede immediatamente alla chiusura anticipata della caccia;
 - Il PFVR ha confermato la sussistenza dei presupposti che consentono il prelievo venatorio della starna negli ATC alle condizioni sopra richiamate;
- Per la **Cesena e il Tordo Sassello** di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. A gennaio la caccia alle specie è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento. Nelle Aree Natura 2000 è vietata la caccia al Tordo sassello e, per la Cesena, l'attività venatoria termina il 10 gennaio 2027.

- La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la data di chiusura al 31 gennaio;
 - Sul periodo relativo al prelievo proposto è stato acquisito il parere favorevole del CTFVN;
 - La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è stata individuata, a seguito della revisione del Key Concepts Document, alla terza decade di gennaio, come da nota (MASE) ns. prot. 0031729 del 19.02.2025. Pertanto, la data relativa al termine del prelievo, fissata al 31 gennaio 2027, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito per detta specie dal documento “Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”, in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". La sovrapposizione di una decade, tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione, è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).
 - La richiesta di anticipare la chiusura della caccia alla Cesena e al Tordo Sassello, per il rischio di confusione con il Tordo bottaccio, non può essere accolta. Sul rischio di confusione, la stessa Guida interpretativa della Direttiva 147/2009, afferma che “...ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili (ad es. il piovanello maggiore *Calidris canutus* da altri piccoli trampolieri; l'allodola *Alauda arvensis* dalle altre allodole). Occorre incoraggiare o migliorare, laddove già esistano, i programmi di formazione e di sensibilizzazione destinati ad aiutare i cacciatori ad identificare le specie. Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti.”.
- L'ordinamento nazionale prevede specifici requisiti abilitativi finalizzati anche al riconoscimento delle specie cacciabili e protette. Non appare proporzionato precludere il prelievo di specie legittimamente cacciabili sulla base della mera eventualità di errori di identificazione. La stessa "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", relativamente al tema della possibile confusione tra specie simili, non prevede l'imposizione di divieti o restrizioni generalizzate alla caccia, bensì un'analisi sito per sito e soprattutto l'istruzione dei cacciatori come metodo per evitare gli abbattimenti per errore di identificazione.

- Per la **Lepre**, di consentire il prelievo dal 1° ottobre 2026 al 21 dicembre 2026.

- La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. a), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la data di chiusura al 31 dicembre;
- Sulla calendarizzazione del prelievo contenuta nel CV 2026-2027 è stato acquisito il parere favorevole dell'ISPRA e del CTFVN;
- Per il **Tordo Bottaccio**, di consentire la caccia dal 1° ottobre 2026 al 20 gennaio 2027. A gennaio la caccia alla specie è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento. Nelle Aree Natura 2000 l'attività venatoria al Tordo bottaccio termina il 10 gennaio 2027.
 - La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la data di chiusura al 31 gennaio.
 - La specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
 - Sul periodo di prelievo proposto è stato acquisito il parere favorevole del CTFVN;
 - La data di inizio della migrazione prenuziale, indicata nel documento “Key Concepts”, viene fissata, a seguito della revisione del Key Concepts Document, nella seconda decade di gennaio, come da nota (MASE) ns. prot. 0031729 del 19.02.2025. Pertanto, la data di termine del prelievo risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito per detta specie dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*”, in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*”. La sovrapposizione di una decade, tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione, è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- Per il **Colombaccio**, di consentire il prelievo venatorio dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027. Nel mese di settembre e nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento. Dal 21 gennaio il prelievo deve essere esercitato esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, e da pareti rocciose che sono potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
 - La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio in corrispondenza della terza domenica di settembre e la data di chiusura al 31 gennaio;
 - la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
 - la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio (Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF);
 - La data di termine del prelievo risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their*

rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”;

- A sostegno della legittimità della scelta operata dalla Regione Abruzzo, riguardo alla parziale sovrapposizione della caccia con la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza, si rappresenta che l’ISPRA, nell’allegato I del parere n. 0106114/26 del 16/03/2026, “(...) *si ritiene ammissibile il prelievo venatorio a livello nazionale dalla terza domenica di settembre e in ottobre per le seguenti circostanze:*
1.il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale 21,22,23; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico;
2. i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all’inizio di dicembre, con picco in ottobre24,25,26; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre venga esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
3. un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
4. la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” ammette la possibilità di consentire il prelievo nell’ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.”;
- Lo status nazionale della specie, secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013", redatto dalla LIPU, è in forte incremento, rispetto alla media annua nel periodo (+12,2%);
- Per la **Beccaccia**, di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle Aree Natura 2000 e fino al 20 gennaio 2027 nelle aree esterne ai siti Natura 2000, confermando la calendarizzazione adottata nella stagione venatoria 2025/2026, già valutata favorevolmente dal CTFVN e mantenendo un’impostazione prudenziale rispetto alla possibilità di prosecuzione del prelievo fino al 31 gennaio, alla luce delle indicazioni formulate da ISPRA.
 - Il periodo di caccia proposto per la specie risulta coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l’apertura della caccia alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
 - La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è individuata nella seconda decade di gennaio.
 - La caccia a gennaio è consentita solo per quegli ATC che effettuano la gestione della specie che preveda la pianificazione del prelievo a partire dall’analisi dei capi abbattuti e il monitoraggio della specie, svolto da personale qualificato e durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale;
 - Fissare la data del termine del prelievo al 20 gennaio 2027 al di fuori delle Aree Natura 2000, anziché al 10 gennaio 2027 come indicato da ISPRA nel parere 0106114/26, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito per detta specie dal documento “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”, in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia

e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo, dunque, un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

- L'ISPRA, nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", per questa specie rileva che *"la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile"*;
- La specie presenta un trend stabile secondo tutte le ultime pubblicazioni scientifiche, in ogni caso al fine di mitigare l'impatto della caccia sulla specie è stata prevista: a) la riduzione nel mese di gennaio dei carnieri a 2 capi giornalieri e di porre il limite del prelievo massimo annuale a 20 capi; b) l'anticipazione al 10 gennaio della caccia alla specie nelle Aree Natura 2000; c) la sospensione della caccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate nel protocollo elaborato dall'ISPRA per le emergenze freddo (Protocollo gelo);
- La gestione della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è attuata dalla Regione Abruzzo già a partire dal 2013 (sulla base di specifica DGR n° 953 del 16/12/2013) attraverso un protocollo di monitoraggio concordato con ISPRA che ha anticipato le indicazioni contenute nel "Protocollo Nazionale per il Monitoraggio della Beccaccia nelle Aree di Svernamento mediante Cane da Ferma" (Protocollo ISPRA n. 17370 del 19 febbraio 2018). A livello regionale sono disponibili dati di monitoraggio dell'ultimo decennio, con un elevato livello di standardizzazione dei rilievi, in quanto effettuati da personale opportunamente formato attraverso Corsi riconosciuti ISPRA e con cani "abilitati", ovvero che hanno superato specifica prova certificata da giudici ENCI;
- Dall'analisi dei prelievi realizzati nell'ultimo quinquennio emerge che, a parte la stagione venatoria 2020/21, in cui è stata registrata una flessione dovuta alle restrizioni imposte per l'attività venatoria a causa della Pandemia da Covid 19, i prelievi risultano numericamente stazionari ogni anno, attestandosi intorno ai 1.500 capi all'anno (media 1.525);
- I censimenti si svolgono contemporaneamente in tutti gli ATC nel periodo gennaio-febbraio, dopo la chiusura della caccia e prima dell'inizio di una consistente migrazione prenuziale e forniscono dati sulle consistenze di beccacce a fine caccia. Dai censimenti, realizzati, con una copertura della superficie idonea alla specie di circa 10%, si nota una buona densità residua a fine stagione venatoria, sia negli Istituti faunistici, sia in territorio libero;
- I dati dei censimenti, uniti a quelli degli abbattimenti, sembrano mostrare che il prelievo, sin qui attuato, non abbia inciso in maniera significativa sulla popolazione di beccacce svernante in Abruzzo. Di conseguenza si può affermare che le scelte, previste dal Calendario Venatorio della Regione Abruzzo, di cacciare la beccaccia fino al 20 gennaio sono state sin qui corrette. Pertanto, si conferma la chiusura al 20 gennaio rimanendo nel solco delle scelte operate nelle stagioni passate pur in presenza di una autorizzazione del CTFVN di estendere la caccia fino al 31 gennaio;

- Per il **Cinghiale**, di consentire la caccia dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 e, nella Zona di connessione e allargamento e nella Zona di protezione esterna del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), sulla base di specifici accordi tra il PNALM e gli ATC interessati, la caccia può avvenire dal 1° novembre 2026 al 31 gennaio 2027.
 - Il periodo proposto è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1 della legge n.157/92, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101);
 - La specie è molto presente sul territorio regionale ed è causa di ingenti danni alle colture e di incidenti stradali;
 - L'eventuale previsione della caccia, a partire dal 1° novembre 2026 anziché dal 1° ottobre 2026, nella Zona di connessione e allargamento e nella Zona di protezione esterna del PNALM, ai fini di evitare il disturbo dell'Orso marsicano nel mese di ottobre, ancora non in letargo, deriverà da specifico accordo intercorso tra il menzionato Parco e gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati;

- Per **Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Beccaccino**, di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2026 al 20 gennaio 2027. Il periodo proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA e dal CTFVN, nei pareri resi sul CV 2026/2027.
 - la proposta di prelievo è coerente con la Direttiva 2009/147/CE, con la legge n. 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004;
 - tutte le specie citate sono fuori dal periodo riproduttivo secondo il documento europeo *Key Concepts*;
 - i periodi di apertura e chiusura rispettano le indicazioni contenute nel *key concepts Document 2021*;
 - i carnieri proposti sono coerenti delle indicazioni fornite dalle le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori;

- Per l'**Alzavola**, di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2026 al 20 gennaio 2027.
 - Il periodo di caccia proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA e dal CTFVN. Inoltre, è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
 - La specie, secondo la classificazione IWC per l'avifauna acquatica, è indicata in forte incremento;
 - La data di inizio della migrazione prenuziale, indicata nel documento "Key Concepts", è individuata nella seconda decade di gennaio;

- Per il **Germano reale**, di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2026 al 20 gennaio 2027.
 - Il periodo di caccia proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA e dal CTFVN;
 - Inoltre, è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
 - Nel parere reso dal CTFVN sul CV 2026/2027 per il Germano reale si richiamano i paragrafi 2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34 della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*",

secondo i quali occorre tenere conto, oltre che della prolificità e abbondanza di questa specie, anche delle possibili distorsioni delle date di riproduzione e migrazione prenuziale causate dall'interferenza storica e diffusa nelle popolazioni, per introgressione genica, di animali allevati in cattività. Pertanto, si ritiene opportuno uniformare il periodo di caccia al Germano reale con quello stabilito per le altre specie simili di anatidi, anche al fine di ridurre, durante tale periodo, la pressione venatoria su altre specie meno abbondanti del Germano reale (par. 2. 7.12). Occorre infine considerare che detta specie in Italia risulta in assoluto l'anatra più numerosa e diffusa, sia in periodo di nidificazione che di svernamento, e che le popolazioni svernanti d'Italia risultano in forte incremento;

- Per la **Allodola**, di consentire la caccia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026.
 - Il prelievo è consentito nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola, approvato il 15.2.2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - è stato recepito il suggerimento di ISPRA reso nel parere al CV 2026-2027 di limitare il numero di capi abbattibili per cacciatore a 5 capi giornalieri e massimo 25 capi stagionali;
 - il periodo di caccia proposto per la specie risulta coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. a), della legge n.157/92) che prevede l'apertura alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
 - le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo relativo al termine della fase riproduttiva e all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito per l'Allodola dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*";
 - è stata trasmessa al MASE e ad Ispra la rendicontazione sulle attività intraprese per attuare le misure di tutela e miglioramento dell'habitat previste dal Piano di gestione nazionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni;
 - le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori considerano "idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre";
- per la **Tortora**, di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto specie in declino come comunicato con la nota MASE prot. 46247/2025, inviata a tutte le regioni della *flyway* centro-orientale, al fine di evitare di incorrere nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli;
- per le specie **Moriglione** e **Pavoncella** di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto il MASE, con la nota la prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019, richiedeva la sospensione della caccia, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea in considerazione dello stato di conservazione delle specie;
- per il **Combattente** di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto definita come in declino (SPEC II) e secondo il PFVR poco presente nel territorio abruzzese;

- per l'**Allenamento ed uso dei cani** di consentirne l'attività dal **22 di agosto 2026 al 31 agosto 2026**, dall'alba fino alle ore 13; dal 1° settembre al 19 settembre dall'alba fino alle 18:30. Nelle Aree Natura 2000 l'allenamento del cane è consentito dal **1° settembre 2026 al 30 settembre 2026**;
- il periodo di allenamento proposto è coerente con la normativa vigente (art. 43, comma 9, della l.r. n.10/04) che prevede l'avvio trenta giorni prima dell'apertura della caccia ed ha ottenuto il parere favorevole del CTFVN;
- è stato colto il suggerimento di Ispra di una limitazione negli orari consentiti, vietando ad agosto l'allenamento del cane nel pomeriggio;

RITENUTO di precisare, in merito all'area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, che la Deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 5 luglio 2018 prevede al punto 3 che, nelle more dell'approvazione del regolamento concernente le attività consentite, continuino a trovare applicazione le disposizioni che regolano l'attività venatoria in vigore;

VISTO l'articolo 15 della legge 12 settembre 2025, n. 131 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane." che ha modificato il comma 3 dell'art. 21 della legge 157/1992 ed ha previsto che, nelle more dell'adozione del decreto del MASE che istituisce zone di protezione speciale, sui valichi montani aventi le caratteristiche individuate dalla stessa legge *"l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024"*;

TENUTO PRESENTE che nella stagione venatoria 2023-2024 nella Regione Abruzzo non erano stati individuati valichi montani ai fini dell'esercizio venatorio;

RITENUTO, pertanto, di rinviare all'adozione del decreto del MASE l'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e la conseguente disciplina dell'attività venatoria nelle istituite ZPS;

DATO ATTO che:

- le forme di caccia al cinghiale praticabili in Abruzzo, ai sensi del Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati n. 1/2017, sono: a) la caccia collettiva in braccata, ovvero in girata; b) la caccia in forma individuale con cane limiere, ovvero da postazione fissa senza cane ovvero alla cerca senza cane;
- non si ritiene necessario assoggettare il CV 2026/2027 ad un'ulteriore autonoma procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), in quanto le relative valutazioni sono già state effettuate nell'ambito del procedimento di approvazione del PFVR e le prescrizioni del CCR-VIA riferite alle materie del calendario risultano recepite integralmente nel CV 2026/2027;
- è in uso nella Regione Abruzzo un programma di gestione WEB-GIS denominato "Artemide" che consente la registrazione, la raccolta e l'organizzazione dei dati rilevati dai tesserini di abbattimento di ogni cacciatore;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il Calendario venatorio 2026-2027 di cui all'Allegato IV, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO:

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Regionale Supporto Specialistico all'Agricoltura, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;

- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Agricoltura, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;
- che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del bilancio regionale né diminuzione di entrate e non contiene dati da omettere;
- ha natura di regolazione di settore senza alcun impiego di risorse pubbliche finanziarie o patrimoniali, inclusa ogni rinuncia ad entrate e pertanto non ha riflessi sulla materia degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107.1 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare il Calendario Venatorio Regionale 2026/2027 di cui all'Allegato IV, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che ad eventuali modifiche ed integrazioni, dovute a meri errori materiali, si provveda con atto del Dirigente del Servizio Supporto specialistico all'Agricoltura;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul BURAT e sul sito internet regionale <https://www.regione.abruzzo.it/caccia>.



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 Ufficio Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico Sportiva**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Antonella Gabini
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
Antonella Gabini
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
Elena Sico
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: Allegato I verbale_Consulta_Regionale_Caccia_rev.pdf
Impronta EBE609AE46B0B0DA9CDA37B4D53D0E47D95A57000A9FDCAF5E77E43C848F5B88

Nome allegato: all II 10877843 parere ISPRA.pdf
Impronta 1599015CD020A1B8F20927F28DFF304D1F6E8D8ADFBE8324005435D8EAE60D2B

Nome allegato: CTFVN parere abruzzo all III.pdf
Impronta BE38D66FFBF7E2107457AAC82E762A5781FCED468997418F427E93FC804B7943

Nome allegato: CV 26-27 _dopo_ISPRA e ctvf _28_05_2026.pdf
Impronta 9C9F6C5929F338BED0107D5D8A4A5FBD03D61E3AEB9BC88BFCB5FDEC4F5B5F48



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 Ufficio Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico Sportiva**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 09/06/2026 15:35:42

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

**MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO**

Data: 09/06/2026 16:48:49

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135